

# **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**



**GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA  
PER L'AFFIDAMENTO DEL**

**SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE PIEMONTE**

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, AFFARI  
LEGALI E CONTENZIOSO, RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE, ENTI LOCALI, POST OLIMPICO

#### DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

La Regione Piemonte è soggetta alle norme di contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

La Regione promuove ed aderisce a sistemi di incasso e pagamento effettuati in via informatica, nel rispetto della evoluzione normativa nazionale in materia.

Ai fini dell'efficienza e sicurezza della gestione dei propri flussi finanziari, in particolare per quanto concerne il sistema di riscossione delle tasse automobilistiche, la Regione utilizza anche strumenti bancari finalizzati alla gestione degli incassi.

Allo scopo di facilitare il pagamento da parte della collettività ed in particolare per la riscossione di talune tipologie di utenze, entrate patrimoniali, contributi, canoni e rette la Regione utilizza conti correnti postali.

La Regione utilizza, seppure in modo marginale, carte di credito.

Con riferimento alle procedure di emissione degli ordinativi di pagamento e di incasso la Regione opera dal 2008 mediante utilizzo di un sistema di ordinativo informatico con firma digitale ed in fase di revisione in attuazione del progetto SIOPE+, operante su standard definiti da Banca d'Italia, AgID e Ministero dell'economia e delle finanze.

VOCI	anno 2014	anno 2015	anno 2016
Numero reversali emesse	21.571	23.843	29.775
<b>Volume delle entrate riscosse</b>	<b>11.813.289.970,25</b>	<b>10.846.460.017,48</b>	<b>13.001.674.470,25</b>
Numero mandati emessi	74.807	67.837	54.292
<b>Volume dei pagamenti</b>	<b>12.257.890.134,18</b>	<b>10.578.832.833,78</b>	<b>12.920.215.508,16</b>
Numero operazioni di incasso crediti mediante rapporto interbancario diretto (RID/SDD per riscossioni tasse automobilistiche) *	40.463	86.209	86.225
<i>di cui insoluti *</i>	85	166	139
<b>Totale entrate accertate al Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"</b>	<b>9.344.257.844,99</b>	<b>9.949.260.522,93</b>	<b>9.516.287.783,47</b>
Volume delle anticipazioni di cassa attivate	1.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Giacenza media nel conto di Tesoreria regionale	864.422.055,26	773.642.516,88	871.323.001,47

## INDICE

### PARTE I - DISCIPLINA GENERALE

PREMESSA	pag. 5
ART . 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 5
ART . 2 - DURATA DELL'APPALTO	pag. 5
ART . 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	pag. 5
ART . 4 - COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE	pag. 5
ART . 5 - NORMATIVA	pag. 6
ART . 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	pag. 7
ART . 7 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	pag. 7
ART . 8 - GARANZIE	pag. 7
ART . 9 - ONERI CONTRATTUALI	pag. 7
ART . 10 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE	pag. 7
ART . 11 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	pag. 8
ART . 12 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	pag. 8
ART . 13 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO – CONTINUITÀ OPERATIVA	pag. 9
ART . 14 - AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E VARIANTI	pag. 9
ART . 15 - PENALI	pag. 10
ART . 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 11
ART . 17 - RECESSO DAL CONTRATTO	pag. 12
ART . 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	pag. 12
ART . 19 - SUBAPPALTI	pag. 12
ART . 20 - DOMICILIO DEL TESORIERE	pag. 12
ART . 21 - RAPPORTI CONTRATTUALI ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	pag. 12
ART . 22 - OBBLIGHI A SCADENZA	pag. 13
ART . 23 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE	pag. 14

### PARTE II - DISCIPLINA TECNICA

#### CAPO I - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

ART . 24 - SERVIZI ORDINARI DI TESORERIA	pag. 15
ART . 25 - SERVIZIO DIRETTO DI INCASSO DI TRIBUTI REGIONALI	pag. 15
ART . 26 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI FONDI, TITOLI, CAUZIONI ED ALTRI VALORI	pag. 16
ART . 27 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI	pag. 16
ART . 28 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	pag. 16
ART . 28 bis - SERVIZI BANCARI	pag. 17
ART . 29 - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SERVIZI BANCARI	pag. 18
SUBART. 29.1 - SERVIZIO ELETTRONICO DI INCASSO MEDIANTE DISPOSIZIONI DI INCASSO PERMANENTE (SEPA)	pag. 18
SUBART . 29.2 - SERVIZIO DI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV INTERBANCARI	pag. 18
SUBART . 29.3 - SERVIZIO DI INCASSO MEDIANTE P.O.S.	pag. 19
SUBART . 29.4 - SERVIZI DI INCASSO TRAMITE UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	pag. 19
SUBART . 29.5 - SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	pag. 19

## **CAPO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

ART . 30 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DI TESORERIA	pag. 20
ART . 31 - CAPILLARITÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA	pag. 20
ART . 32 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E INCOMBENZE OPERATIVE	pag. 21
ART . 33 - SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO	pag. 21
ART . 34 - OPERATIVITÀ DEL TESORIERE SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SULLE CONTABILITÀ SPECIALI	pag. 22
ART . 35 - FONDI ECONOMALI	pag. 22
ART . 36 - INCASSI	pag. 22
ART . 37 - PAGAMENTI	pag. 23
ART . 38 - FORME DI PAGAMENTO	pag. 23
ART . 39 - VALUTE APPLICATE	pag. 23
ART . 40 - LIMITI DI PAGAMENTO	pag. 24
ART. 40 bis - SIOPE - SIOPE+	pag. 24
ART . 41 - FIRME AUTORIZZATE	pag. 24
ART . 42 - UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E RESPONSABILITÀ SULLA FIRMA	pag. 24
ART . 43 - STRUTTURA TECNICA DELEGATA	pag. 25
ART . 44 - BILANCIO DI GESTIONE	pag. 25
ART . 45 - REGISTRI DI TESORERIA	pag. 26
ART . 46 - COMUNICAZIONI E CHIUSURA CONTI	pag. 26
ART . 47 - RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITÀ	pag. 26
ART . 48 - RENDICONTO FINANZIARIO	pag. 27
ART . 49 - CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	pag. 27
ART . 50 - CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE	pag. 27

# **PARTE I**

## **DISCIPLINA GENERALE**

### **PREMESSA**

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale e inerenti agli incassi delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dalla legge regionale n. 7/2001 e s.m.i. e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R 2001, e s.m.i. e dalle ulteriori disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento.

Nel presente documento sono riportati requisiti e specifiche relativamente agli aspetti amministrativi e tecnologici che assumono particolare importanza nell'ambito dell'appalto per il servizio di Tesoreria.

Il servizio di Tesoreria deve essere improntato al rispetto della normativa vigente e delle sue modificazioni che intervengano eventualmente in vigenza di contratto, il cui rispetto deve essere garantito anche al di là delle previsioni del presente capitolato.

Sono parti del presente capitolato la Regione Piemonte (nel seguito anche Regione o Amministrazione regionale) e l'istituto bancario che assume il servizio di Tesoreria (nel seguito, Tesoriere).

### **ART . 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte e dei servizi connessi, secondo le previsioni del presente capitolato.

### **ART . 2 - DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata del servizio è prevista in anni cinque con decorrenza prevista al **1° gennaio 2018** e con termine finale previsto il **31 dicembre 2022**, salvi i doveri derivanti dalla normativa e dalla necessità di rendicontazione successiva a tale data.
2. Il Tesoriere, su richiesta della Regione, ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria anche oltre il termine di scadenza del contratto, e per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara relative al nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

### **ART . 3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Regione dichiara di non procedere alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), in quanto le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono tali da non generare interferenze. I costi per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.

### **ART . 4 – COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE**

1. La Regione partecipa, rimborsandoli in misura fissa convenzionale – il cui valore annuo non può superare euro 100.000,00 ed è comunque stabilita nel contratto per l'affidamento del servizio di Tesoreria in relazione all'offerta di gara – e senza obbligo di rendicontazione, ai

costi del servizio di Tesoreria, ivi compresi la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà della Regione, nonché dei titoli e dei valori depositati per qualsiasi ragione da parte di terzi a favore della Regione, senza altri oneri né a carico proprio né degli enti cui è esteso il servizio di Tesoreria, salvo quanto specificamente previsto dal presente Capitolato. Qualora la Regione disponga di porre a carico del creditore le spese di cui al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed i relativi importi siano recuperati dal Tesoriere, tali introiti sono da computare a riduzione dell'importo dovuto ai sensi del presente comma.

2. Al Tesoriere spetta, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (quali spese postali, per bolli, imposte e tasse gravanti gli ordinativi di incasso, i titoli e gli ordinativi di pagamento, nonché la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi), delle spese eventualmente reclamate dalla banca estera, nonché delle commissioni valutarie e spese per bonifici da e per l'estero non soggetti a Regolamento CE 924/2009 secondo l'offerta presentata. Il rimborso è effettuato dalla Regione a fronte di idonea rendicontazione con specifico e analitico dettaglio delle singole operazioni addebitate.
3. Al Tesoriere spetta, altresì, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, quanto dovuto dalla Regione per i servizi bancari di cui ai successivi articoli 28 bis e 29 regolarmente richiesti ed attivati. I relativi importi dovranno essere addebitati nel conto di Tesoreria regionale, con movimento provvisorio di uscita soggetto all'emissione di mandato a regolazione da parte regionale.
4. La stima dell'entità totale dell'appalto, per la durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, è di euro 500.000,00 e si riferisce al massimo valore dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione del costo dei servizi bancari di cui ai successivi articoli 28 bis e 29 e delle anticipazioni che la Regione si riserva la facoltà di attivare.

#### **ART . 5 - NORMATIVA**

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa in tema di appalti pubblici, nel codice civile e nelle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato speciale.
2. Si fa rinvio, altresì, alle prescrizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i., recante disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Piemonte, in quanto non superate dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, nonché alle norme, esistenti o sopraggiunte in corso di durata del contratto di Tesoreria, applicabili al servizio di Tesoreria.
3. Il Tesoriere si impegna a rispettare la normativa in vigore in materia di contabilità degli enti pubblici, le istruzioni sul servizio di Tesoreria e a fornire il servizio richiesto alle condizioni indicate nell'offerta. In particolare, il Tesoriere dovrà puntualmente assolvere agli obblighi previsti dalla normativa in relazione alla rilevazione SIOPE, nonché a quelli correlati all'evoluzione normativa in materia, che già prevede l'applicazione del cosiddetto SIOPE+.
4. Qualora disposizioni normative sopraggiunte in corso di esecuzione del servizio di tesoreria risultino incompatibili con le previsioni del presente capitolato, questo risulterà automaticamente modificato, fermo restando l'obbligo delle parti di una corretta e preventiva comunicazione, che porti alla comune definizione delle nuove modalità di esercizio del servizio.

## **ART . 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. I rapporti fra la Regione e il Tesoriere sono disciplinati da apposito contratto di cui fanno parte integrante:
  - il presente capitolato ed i relativi allegati;
  - l'offerta tecnica ed economica.
2. In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:
  - a) il contratto d'appalto;
  - b) il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati;
  - c) l'offerta.

## **ART . 7 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. La Regione procederà alla stipulazione del contratto di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici".
2. La Regione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

## **ART . 8 - GARANZIE**

1. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 10, il presente Capitolato non prevede la costituzione di specifiche cauzioni a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse.
2. Per quanto dovuto dal Tesoriere in relazione all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse, all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15, la Regione è autorizzata ad introitare quanto dovuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con movimento finanziario compensato, salvo il diritto di credito per quanto non recuperato ai sensi del presente comma.

## **ART . 9 - ONERI CONTRATTUALI**

1. Sono a carico esclusivo del Tesoriere tutte le spese e i tributi, senza esclusioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria.
2. Il versamento deve essere effettuato nei termini e secondo le modalità che verranno successivamente impartite dalla Regione. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo verrà adeguato secondo gli interessi legali.

## **ART . 10 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE**

1. Il Tesoriere risponde con il proprio patrimonio, nei confronti della Regione e dei terzi coinvolti, della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento del presente Capitolato, degli eventuali danni, disservizi arrecati per negligenza, incuria, inosservanza o per semplice mancanza di cautela, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione.

2. Qualora sia riscontrato un ammanco di cassa, il Tesoriere è considerato responsabile e, pertanto, obbligato a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando la Regione di ogni e qualsiasi forma e valore mancante.
3. Nel caso rilevi danni nei confronti della Regione, il Tesoriere ne fa tempestiva denuncia a questa.
4. L'affidatario del servizio di Tesoreria assume la qualifica di agente contabile ed è, in particolare, sottoposto alle disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" ed è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti ed al conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, secondo quanto previsto dagli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, di approvazione del Codice della giustizia contabile.

#### **ART . 11 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Il Tesoriere è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

#### **ART . 12 - TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto del presente appalto, la Regione Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
3. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Tesoriere sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
4. Il Tesoriere si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Regione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
5. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiati o riprodotti in tutto o in parte dal Tesoriere se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
6. Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.



8. La Regione, per parte sua, si impegna a tenere indenne il Responsabile del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione.

#### **ART . 13 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO – CONTINUITÀ OPERATIVA**

1. Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio, ivi comprese le attività di trattamento informatico dei titoli di entrata e di spesa della Regione, senza assumere responsabilità alcuna, nei casi di eventi dichiarati eccezionali di seguito elencati tassativamente:
  - esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (quali guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature);
  - ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere.
2. E' fatto obbligo al Tesoriere di comunicare senza ritardo alla Regione i fatti e le circostanze eccezionali e straordinari, impeditivi dell'adempimento. In caso di interventi programmati, la comunicazione deve essere effettuata con congruo anticipo, precisando l'orario e la durata prevista dell'intervento. In ogni caso, gli interventi devono essere organizzati in modo tale da limitare in massima misura i disagi per la Regione e per l'utenza.
3. Al di fuori dei casi sopra indicati, l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con la Regione, costituisce grave inadempienza contrattuale, con diritto della Regione a risolvere il contratto e, comunque, a richiedere il risarcimento dei danni.
4. Anche al di fuori delle situazioni rappresentate ai commi precedenti, la Regione può ordinare pagamenti, per soddisfare particolari urgenze, mediante comunicazioni sottoscritte dagli stessi soggetti autorizzati alla firma degli ordinativi, originando movimenti provvisori in spesa a fronte dei quali, non appena possibile, devono essere emessi i relativi mandati di regolarizzazione.

#### **ART . 14 - AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E VARIANTI**

1. Le Parti potranno concordare in ogni momento tutte le modifiche e le integrazioni di ordine tecnico ritenute necessarie per garantire efficienza, efficacia ed economicità al servizio di Tesoreria.
2. Le Parti definiranno con appositi accordi gli adeguamenti, nonché le eventuali variazioni delle modalità e dei tempi di svolgimento del servizio, ivi compresi le specifiche tecniche ed i relativi *standard* che si renderanno opportuni o necessari, anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o di disponibilità di nuovi mezzi tecnologici, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, la Regione può richiedere varianti.
4. Allo stesso modo, la Regione ha la facoltà di adeguare le modalità di incasso delle proprie entrate e di estinzione dei propri titoli di spesa agli strumenti introdotti dal sistema bancario nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

5. Il Tesoriere non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni al servizio oggetto del presente appalto che non siano state preventivamente approvate dalla Regione.

#### **ART . 15 – PENALI**

1. Qualora il Tesoriere, per cause imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato o vi adempia irregolarmente, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio della Regione, a penale di importo giornaliero compreso fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 10.000,00, commisurata alla gravità del fatto o dell'omissione contestati ed all'eventuale recidiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Costituiscono – con elencazione integrabile e modificabile e comunque non esaustiva – fattispecie rilevanti ai fini del comma precedente:
  - mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria: euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo da elevarsi ad euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo qualora non sia possibile attivare il servizio in capo ad altro soggetto;
  - irregolare funzionamento del servizio di Tesoreria, anche per la parte gestita informaticamente: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno in cui si è manifestata l'irregolarità;
  - disservizi legati a chiusura temporanea dello sportello di Tesoreria o mancato o inadeguato servizio rivolto all'utenza: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di chiusura o per ogni giorno in cui la mancanza o l'inadeguatezza del servizio si è verificata;
  - mancata attivazione o interruzione della reportistica fornita tramite servizi informatici riguardanti il servizio di Tesoreria: euro 200,00 per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;
  - mancata attivazione o interruzione dei servizi bancari di cui all'articolo 29, ed ai suoi subarticoli, ivi compresa la mancata o irregolare attivazione dei servizi informatici correlati: da un importo minimo pari ad euro 100,00 ad un importo massimo pari ad euro 1.500,00 per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;
  - mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d'incasso e/o della data di incasso comportante l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d'incasso: da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000,00;
  - violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione di documentazione: da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00 a seconda della gravità della violazione accertata dalla Regione;
  - ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o difforme: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 5.000,00, a seconda della gravità, per ogni giorno in cui la stessa tipologia di inadempienza si è verificata.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) al Tesoriere, il quale potrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente e valutate le controdeduzioni eventualmente pervenute, la Regione potrà stabilire le conseguenti penali, comunicandole al Tesoriere e stabilendo i termini per il loro pagamento.

5. Qualora il Tesoriere non provveda al tempestivo pagamento della penale applicata, la Regione potrà procedere al recupero ai sensi del precedente articolo 8 ovvero al recupero coattivo di quanto dovuto senza necessità di messa in mora del Tesoriere o di altro preventivo adempimento formale, con rivalsa di ogni correlato onere ed interesse.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L'applicazione delle penali non è alternativa alla facoltà, in capo alla Regione, di risolvere il contratto per inadempimento.

#### **ART . 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto di cui al presente capitolato può essere risolto dalla Regione secondo quanto disciplinato agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In tali fattispecie, la Regione provvederà, mediante lettera raccomandata A/R o posta certificata (PEC), alla relativa notifica al Tesoriere, il quale entro i 15 giorni successivi alla data di notifica di cui sopra, potrà presentare eventuali controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni eventualmente e regolarmente pervenute, la Regione potrà disporre la risoluzione del contratto, da notificare in forma scritta al Tesoriere, imputandogli gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, potrà risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere mediante raccomandata A/R o posta certificata (PEC), nei seguenti casi:
  - qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
  - in caso di significativa e prolungata difformità organizzativa del servizio rispetto alle previsioni del presente capitolato;
  - in caso di mancata attivazione del servizio di Tesoreria entro dieci giorni dal termine previsto nel contratto;
  - quando sia stata accertata la violazione delle disposizioni previste dall'ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi valore normativo nell'esercizio dei servizi di Tesoreria;
  - nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all'articolo 12 del presente Capitolato speciale;
  - nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 18 del presente Capitolato speciale in ordine al divieto di cessione del contratto;
  - in caso di impossibilità a erogare il servizio di Tesoreria in modo continuo e regolare.
3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente comma 2, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 15, la Regione avrà titolo a procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Regione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, rimane fermo il dovere del Tesoriere di garantire la continuità del servizio. nelle more della sua assegnazione ad altro soggetto o delle disposizioni regionali in materia.

#### **ART . 17 - RECESSO DAL CONTRATTO**

1. La Regione si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, qualora, per effetto di una riforma generale del sistema di Tesoreria o comunque in tutti i casi in cui, per effetto di modificazioni sostanziali nel vigente regime normativo e gestionale, la stessa ritenga l'appalto non più rispondente all'interesse pubblico.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Tesoriere, da trasmettere con un preavviso non inferiore a 60 giorni.
3. Il Tesoriere rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso in relazione al recesso disposto ai sensi del presente articolo, salvo ovviamente quanto già dovuto in relazione all'attività svolta secondo quanto previsto dal presente capitolato.

#### **ART . 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' vietata, da parte del Tesoriere, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016.

#### **ART . 19 – SUBAPPALTI**

1. Si precisa che ai fini del presente appalto la prestazione principale è costituita dall'espletamento delle attività inerenti il servizio di Tesoreria regionale per le quali non è ammesso il subappalto.

#### **ART . 20 - DOMICILIO DEL TESORIERE**

1. Il Tesoriere elegge domicilio nel luogo in cui ha la sua sede legale; ogni variazione dello stesso dovrà essere comunicata per iscritto alla Regione.
2. Tutte le comunicazioni, le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono effettuate con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel contratto. Eventuali comunicazioni scritte potranno essere effettuate solo in caso di mancato funzionamento della PEC con lettera raccomandata inviata al domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
3. Per tutte le eventuali e ulteriori comunicazioni di ordine tecnico tra la Regione e il Tesoriere, le parti si forniranno i reciproci riferimenti mediante scambio di corrispondenza, da svolgersi a mezzo di posta elettronica.

#### **ART . 21 - RAPPORTI CONTRATTUALI ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Salvo diverse indicazioni, la Regione effettuerà e riceverà tutte le disposizioni, le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività del contratto unicamente attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto che è impersonato dal Responsabile unico del procedimento pro-tempore.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto che avrà, altresì, il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento.

3. L'Amministrazione regionale si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli, preventivamente concordati, sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza adottate in materia di trattamento di dati personali di cui all'art. 12.
4. Il Tesoriere garantisce che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico riferimento al quale la Regione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, provvederà a designare, prima della stipula del contratto, una persona responsabile della esecuzione del contratto per conto del Tesoriere che vigilerà affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali. Il Tesoriere potrà procedere alla sostituzione della persona preposta, previa preventiva e motivata comunicazione alla Regione. Dovrà essere cura del Tesoriere comunicare il nominativo dei sostituti di tali responsabile in caso di assenza temporanea, in modo tale da garantire la presenza continuativa di un riferimento nel normale orario di funzionamento del servizio.
5. Le condizioni del presente capitolato sono estese al Consiglio Regionale del Piemonte, previa richiesta scritta di questo, indirizzata all'istituto che assume il servizio di tesoreria e, per conoscenza, alla Regione Piemonte. Il Tesoriere è tenuto ad attivare il servizio entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta.
6. Le condizioni del presente capitolato sono estendibili ai soggetti giuridici qualificabili come enti strumentali della Regione o agenzie regionali o appartenenti al sistema regionale delle aree protette, previa richiesta scritta del singolo soggetto interessato all'adesione e conseguente autorizzazione della Regione. La Regione procederà a comunicare per iscritto al Tesoriere gli estremi e i riferimenti del soggetto autorizzato richiedente l'estensione del contratto di Tesoreria, a cui farà seguito la comunicazione scritta di accettazione da parte del Tesoriere da inviarsi alla Regione e al soggetto richiedente, con decorrenza non successiva a sessanta giorni dalla data di accettazione. La mancata accettazione non rileva se non motivata e non trasmessa in forma scritta alla Regione Piemonte entro 30 giorni dalla richiesta regionale. In caso di mancato o tardivo riscontro, la richiesta regionale si ritiene accettata senza necessità di ulteriori formalità. Eventuali condizioni contenute nella accettazione sono da ritenersi non apposte. Costituiscono uniche motivazioni valide per la mancata accettazione:
  - l'assunzione di significativi oneri di gestione in carico al Tesoriere non previsti dal presente capitolato;
  - con riferimento alla somma degli affidamenti complessivamente riconosciuti agli enti per i quali la Regione ha richiesto l'estensione del contratto ai sensi del presente articolo, il superamento – conseguente al potenziale affidamento in favore del nuovo ente richiedente – di un importo pari al 10 per cento del limite indicato al successivo articolo 28, comma 1;
  - particolari ed illustrate criticità riferibili all'ente per il quale è richiesta l'estensione del servizio di tesoreria ai sensi del presente articolo.

Per ogni mancata accettazione, l'importo di cui all'articolo 4, comma 1, è ridotto di un ventesimo. In sede di svolgimento del servizio di tesoreria, le condizioni del presente contratto dovranno tenere conto delle specifiche previsioni normative riferibili al singolo ente servito.

## **ART . 22 - OBBLIGHI A SCADENZA**

1. Alla cessazione del servizio di tesoreria, l'istituto bancario uscente è tenuto a collaborare ad un ordinato subentro e trasmettere, in forma dematerializzata, tutta la documentazione e le informazioni necessarie in suo possesso.

2. Nel periodo precedente la data di cessazione del servizio, le Parti si impegnano a definire un progetto per la dismissione e la riconsegna del servizio, nonché dell'eventuale documentazione che nel frattempo si è generata nell'espletamento dello stesso, anche al fine di consentire all'istituto bancario subentrante l'espletamento delle attività senza soluzione di continuità.
3. Qualora ravveda criticità nel processo di subentro, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà formalmente ordinare al Tesoriere l'esecuzione di quanto necessario allo scopo, con onere a carico del medesimo Tesoriere e nei limiti delle prassi ordinariamente seguite in tali processi. Tali ordini potranno essere emessi anche nei dodici mesi successivi alla data di cessazione del servizio.
4. Il Tesoriere cessato è tenuto a fornire, nei ventiquattro mesi successivi alla data di cessazione del servizio, puntuale riscontro alle richieste presentate dalla Regione inerenti l'attività svolta, anche in relazione a singoli fatti od operazioni. Al fine di favorire l'ordinata presa in carico e riscontro di tali richieste, il Tesoriere cessato dovrà indicare un responsabile di riferimento.

#### **ART . 23 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE**

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione Piemonte e il Tesoriere, il Foro competente è quello di Torino.

## **PARTE II DISCIPLINA TECNICA**

### **CAPO I - DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

#### **ART . 24 - SERVIZI ORDINARI DI TESORERIA**

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte, che consiste nel complesso delle operazioni correlate alla gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale e inerenti il versamento delle entrate patrimoniali e tributarie, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti previsti dalla normativa e dai regolamenti di riferimento: in particolare, il servizio deve uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 e dalle sue integrazioni e modificazioni.
2. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra la Regione e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardanti la gestione del servizio stesso, in formato archiviabile elettronicamente.
3. Il Tesoriere garantisce, con oneri a proprio carico, il tempestivo rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei flussi informativi stabilite dalla normativa nazionale e la loro aderenza agli standard definiti dalle autorità nazionali competenti in materia, con particolare riferimento al sistema SIOPE e SIOPE+ previsti dalla normativa nazionale.
4. Il Tesoriere si adegua, con oneri a propri carico, alle disposizioni normative in materia di servizi bancari, di incasso e di pagamento.
5. Il Tesoriere è tenuto, a richiesta della Regione, al rilascio di apposite carte di credito in quanto previste dal Regolamento regionale per le casse economali. Le carte di credito emesse non potranno determinare un correlato *plafond* complessivo in favore della Regione superiore ad euro 50.000,00.

#### **ART . 25 – SERVIZIO DIRETTO DI INCASSO DI TRIBUTI REGIONALI**

1. Ai fini di favorire l'incasso della tassa automobilistica dovuta alla Regione Piemonte, il Tesoriere, senza alcun onere di attivazione e/o gestione a carico della Regione Piemonte e senza rivalsa sul contribuente, è tenuto ad abilitare gli utenti – anche se non clienti dell'istituto bancario che ha assunto il servizio di Tesoreria – ad accedere ad un'apposita funzione di pagamento sui propri apparecchi ATM bancomat, in connessione con gli archivi regionali per il riscontro in tempo reale delle posizioni debitorie individuali.
2. Il Tesoriere ha la facoltà di estendere il servizio di cui al precedente comma 1 sul proprio *home banking* in favore degli utenti abilitati.
3. La Regione potrà attivare i servizi di cui al presente articolo in tempi e modalità coerenti alle proprie esigenze organizzative, finanziarie e contabili.

4. Se opportuno, la definizione delle modalità tecnico-operative di esecuzione dei servizi di cui al presente articolo saranno oggetto di un apposito protocollo operativo da concordarsi fra le Parti, la cui adozione non dovrà comunque ritardare l'attivazione del servizio.
5. Su richiesta della Regione, il Tesoriere potrà estendere il servizio di cui ai precedenti commi per favorire l'incasso di altri tributi regionali.

#### **ART . 26 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI FONDI, TITOLI, CAUZIONI ED ALTRI VALORI**

1. Il Tesoriere si obbliga a ricevere in deposito a custodia o ad amministrazione titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà della Regione, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della Regione stessa, nel rispetto delle norme vigenti in materia. I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dalla Regione a firma della persona dalla stessa autorizzata.
2. Nel caso di depositi in amministrazione il Tesoriere provvede con la massima diligenza all'incasso degli interessi e dividendi, allo stacco delle cedole, all'incasso dei titoli estratti o rimborsati, nonché a tutte le operazioni connesse a tale attività, dandone tempestiva ed idonea comunicazione alla Regione ed ai terzi depositanti.
3. Della gestione delle operazioni di cui sopra, il Tesoriere trasmette alla Regione debiti e tempestivi resoconti, con dettaglio idoneo alla effettuazione di verifiche e riconciliazioni contabili da parte regionale.
4. Per le attività di cui al presente articolo il Tesoriere può avvalersi, sotto la sua completa responsabilità e previa richiesta alla Regione, di società terze regolarmente autorizzate in materia dalle competenti autorità di controllo.

#### **ART . 27 - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI**

1. Il Tesoriere è tenuto ad assolvere agli obblighi connessi a tutte le delegazioni di pagamento emesse dalla Regione sulle proprie entrate a garanzia dei mutui e dei prestiti contratti. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni, anche se siano mancate in tutto o in parte le riscossioni delle corrispondenti quote del cespite delegato o in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.
2. L'estinzione delle delegazioni deve essere effettuata nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni normative e dagli atti che le hanno originate, assumendo il Tesoriere, a proprio carico, l'eventuale indennità di mora dovuta in caso di ritardo.
3. Al fine del puntuale assolvimento, da parte del Tesoriere, degli obblighi di cui sopra, la Regione si impegna a comunicare, in tempo utile, allo stesso l'importo complessivo del debito contratto e quello delle rate di ammortamento, nonché le relative scadenze.

#### **ART . 28 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

1. Il Tesoriere deve concedere, ai sensi del vigente articolo 69 del decreto legislativo n. 118/2011, se richieste dalla Regione, anticipazioni destinate unicamente a fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".



2. Assunti i limiti di cui al comma precedente, le anticipazioni sono messe a disposizione sotto forma di scoperto di conto a seguito di specifica deliberazione adottata dalla Giunta regionale, nell'importo da questa indicato.
3. L'utilizzo dell'anticipazione non è subordinato ad alcuna formalità, intendendosi disposto con l'inoltro degli ordini di pagamento la cui esecuzione comporta il superamento delle giacenze di tesoreria.
4. La Regione provvederà ad estinguere le anticipazioni nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
5. Sulle anticipazioni il Tesoriere non matura alcun corrispettivo, spesa, commissione o altro aggravio per la Regione di qualsiasi natura, salvo gli interessi di cui al comma successivo.
6. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria si calcolano giorno per giorno sulla base dell'importo dell'anticipazione e del numero di giorni di effettivo utilizzo, applicando il tasso di interesse risultante dalla somma fra la media del tasso Euribor 3m del mese precedente e lo spread, espresso in punti base, offerto in sede di gara; il tasso di interesse applicato non può essere inferiore a zero e, pertanto, laddove sia negativo, si applicherà un valore convenzionale pari a zero. Gli interessi di cui al presente comma sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibile alla data del 1 marzo dell'anno successivo.

#### **ART . 28 bis - SERVIZI BANCARI**

1. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse della Regione, oltre all'ordinario servizio di Tesoreria, ogni altro servizio ed operazione bancaria, anche con l'estero, alle condizioni del contratto di Tesoreria sottoscritto con la Regione ovvero, in assenza di specifici parametri di riferimento, alle condizioni ordinariamente applicate alla propria migliore clientela. Qualora le condizioni siano riscontrabili in generali provvedimenti di riferimento emanati da enti di categoria o di vigilanza entro valori massimi e minimi, sarà applicato alla Regione Piemonte, salvo condizioni migliorative in suo favore, il valore di costo minimo.
2. Il Tesoriere è tenuto ad assicurare il servizio sull'intero territorio della Repubblica Italiana ed all'estero, anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità ed a suo esclusivo rischio, dell'operato di Istituti di credito e di altri tramite idonei.
3. Nella rendicontazione delle spese chieste a rimborso, il Tesoriere è tenuto a dare evidenza dei costi e delle commissioni relativi ai bonifici esteri effettuati nel periodo.
4. Nell'espletamento del servizio, il Tesoriere è tenuto, altresì, a eseguire le disposizioni della Regione in ordine alla gestione dei conti correnti intrattenuti dalla Regione, con particolare riferimento a quelli gestiti da Poste Italiane S.p.A..
5. Il Tesoriere procede, inoltre, all'espletamento dei servizi previsti all'articolo 29 del presente Capitolato qualora la Regione ne richieda formalmente l'attivazione, sulla base delle condizioni offerte e secondo eventuali ulteriori modalità di esecuzione, da individuare nei relativi accordi che le Parti potranno formalizzare.
6. Per i servizi di cui al precedente comma 1, le cui condizioni non siano previste nel contratto di Tesoreria sottoscritto, la Regione ha la facoltà di avviare separate ed autonome procedure di assegnazione senza che ciò possa generare alcuna pretesa operativa o risarcitoria da parte del Tesoriere.

## **ART . 29 – DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SERVIZI BANCARI**

1. Il Tesoriere si impegna a fornire i sottoelencati servizi, senza imporre alcun costo di attivazione a carico della Regione, secondo le condizioni economiche offerte in sede di partecipazione al presente appalto.
2. La Regione potrà attivare i servizi di cui al presente articolo in tempi, modi e quantità coerenti alle proprie esigenze organizzative e contabili, fermo restando che nulla è dovuto al Tesoriere in caso di mancata o parziale attivazione.
3. Eventuali definizioni delle modalità tecnico-operative di esecuzione dei servizi di cui al presente articolo saranno stabilite, di comune accordo fra le Parti, mediante appositi protocolli aggiuntivi.
4. La Regione si riserva la facoltà di attivare, anche parzialmente, i servizi di cui al presente articolo, mediante richiesta scritta avente adeguato preavviso. È facoltà della Regione richiedere la sospensione o la cessazione definitiva dei servizi eventualmente già attivati, mediante richiesta scritta da far pervenire almeno trenta giorni prima della prevista data di sospensione o cessazione, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

### **SUBART. 29.1 - SERVIZIO ELETTRONICO DI INCASSO MEDIANTE DISPOSIZIONI DI INCASSO PERMANENTE (SEPA)**

1. Il Tesoriere è tenuto ad accettare accrediti in favore della Regione di disposizioni di incasso permanente SEPA SDD sia di tipo CORE sia di tipo B2B nonché di accrediti di singole disposizioni SEPA-SDD (SDD one-off).
2. Per ogni operazione di accredito di mandati SEPA-SDD il Tesoriere potrà applicare una commissione bancaria secondo le condizioni economiche indicate nell'offerta economica di gara.
3. Il Tesoriere è tenuto a fornire il servizio di allineamento mandati SEDA (SEPA Electronic Database Alignment) secondo il modello scelto dalla Regione Piemonte, applicando, per quanto richiesto ed eseguito, le condizioni economiche indicate nell'offerta di gara.

### **SUBART. 29.2 - SERVIZIO DI INCASSO MEDIANTE BOLLETTINI MAV INTERBANCARI**

1. Il servizio di incasso mediante bollettini MAV potrà essere gestito, a scelta della Regione:
  - mediante produzione cartacea dei documenti; in tal caso il bollettino dovrà essere spedito, a cura del Tesoriere, al debitore eventualmente unito alla corrispondente lettera giustificativa. Il Tesoriere provvederà, altresì, alla stampa del bollettino e della lettera giustificativa secondo il layout concordato;
  - On- line, ossia in modalità dematerializzata.  
In caso di particolari elaborazioni grafiche, la Regione invierà contestualmente al Tesoriere apposito *spool* di stampa, su tracciato definito di comune accordo.
2. Il Tesoriere metterà a disposizione un servizio di "immagini ottiche" dei documenti spediti, pubblicando le stesse su apposito sito aperto dal Tesoriere in nome della Regione o, nel caso di dematerializzazione dei bollettini, fruibili anche via internet dalla stessa e/o dall'utente da sito protetto e personalizzato. La presentazione da parte della Regione dei MAV da emettere e la relativa acquisizione delle rendicontazioni avverrà tramite flussi telematici e con gli strumenti e i collegamenti messi a disposizione dal Tesoriere.

3. Il Tesoriere si impegna, altresì, a consentire il pagamento dei MAV anche presso i propri sportelli automatici (ATM) e eventuali punti multimediali.

#### **SUBART. 29.3 - SERVIZIO DI INCASSO MEDIANTE P.O.S.**

1. Il Tesoriere, a richiesta della Regione, provvederà alla fornitura di terminali POS (punti di pagamento elettronico) - di tipo standard compatibili con i livelli di sicurezza nazionali e internazionali - per accettare il pagamento, da parte di utenti di beni e servizi offerti dalla Regione, con carte a valere sui principali circuiti di debito e di credito:
  - la richiesta di fornitura da parte della Regione potrà avvenire anche in tempi diversi sulla base delle esigenze rilevate dalle proprie strutture regionali;
  - i terminali dovranno essere resi operativi sui circuiti di pagamento a cura del Tesoriere;
  - le apparecchiature, concesse in uso alla Regione, dovranno essere installate gratuitamente, a cura del Tesoriere, nei locali indicati dalla stessa; sono da intendersi rese a titolo gratuito anche le eventuali operazioni di disinstallazione;
  - i costi relativi all'utilizzo di linee telefoniche restano a carico della Regione, così come i costi relativi a concessioni governative per radiotrasmissioni;
  - il Tesoriere mette a disposizione della Regione un servizio di assistenza e manutenzione dei terminali installati.
2. Il Tesoriere garantisce l'immediata operatività del servizio di POS, qualora richiesto dalla Regione, sin dalla data di decorrenza del presente appalto.

#### **SUBART. 29.4 - SERVIZI DI INCASSO TRAMITE UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO**

1. Il Tesoriere provvederà a rendere disponibile il pagamento a mezzo di carte di credito dei principali circuiti negoziando per conto della Regione un'unica commissione di incasso intesa come valore unitario per transazione.
2. Tale commissione unitaria sarà a carico del contribuente e quindi non potrà determinare oneri per la Regione.

#### **SUBART. 29.5 - SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO**

1. Il Tesoriere, su esplicita richiesta della Regione, già dalla decorrenza del presente appalto, provvede al rilascio di carte di credito ed alla relativa gestione, sulla base delle condizioni offerte in sede di partecipazione al presente appalto.
2. Sono rilasciate ai nominativi indicati dalla Regione e devono consentire almeno:
  - il pagamento di spese presso terminali POS in Italia e all'estero;
  - il pagamento di spese presso negozi virtuali;
  - il prelievo di contante presso sportelli automatici in Italia e all'estero;
  - le modalità di addebito dovranno essere previste a scalare dalla disponibilità delle carte;
  - ai soli fini della valutazione delle offerte, le carte prepagate sono state considerate come Servizi Aggiuntivi- e rientranti nell'offerta tecnica.
3. La Regione può rinunciare in qualsiasi momento ad una o più carte a nome di qualunque titolare, senza necessità di specificarne il motivo e senza oneri di alcun tipo, mediante comunicazione scritta.

## **CAPO II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART . 30 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DI TESORERIA**

1. La sede del servizio di Tesoreria della Regione è stabilita nella città di Torino, entro una distanza di 3.000,00 metri dalla sede della Ragioneria regionale (attualmente, piazza Castello 165).
2. In caso di trasferimento della Ragioneria regionale in altra sede cittadina, il Tesoriere dovrà, entro 180 giorni dalla comunicazione di trasferimento, riallocare con oneri a proprio carico, qualora non sia rispettato il parametro di distanza indicato al precedente comma 1 del presente articolo, la sede del servizio di Tesoreria al fine di ripristinare il rispetto di quanto previsto nel medesimo comma 1.
3. Nei locali adibiti a sede del servizio di Tesoreria, dotati di apposita insegna di servizio e attrezzati per la permanenza del pubblico e per l'accesso dei portatori di handicap ai sensi della legislazione vigente, il Tesoriere può svolgere anche attività bancaria rivolta al pubblico purché sia garantita l'apertura di uno sportello dedicato in via esclusiva alle attività di Tesoreria.
4. L'accesso allo sportello di cassa dei dipendenti pubblici in servizio per conto della Regione deve essere assicurato con priorità.
5. L'organizzazione deve garantire la regolarità del servizio nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche e nell'orario in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico e non creare disagi all'utenza o disservizi agli uffici regionali. Il trattamento dell'utenza deve essere improntato a principi di rispetto, correttezza, cortesia, puntualità e non discriminazione.
6. Il Tesoriere deve assegnare, anche con la dovuta flessibilità organizzativa, unità di personale sufficienti ad un regolare, puntuale ed efficace espletamento del servizio, ivi inclusa la gestione dello sportello di cui al presente articolo. Allo scopo, all'avvio del servizio, deve comunicare al Direttore per l'esecuzione del contratto il nominativo dei propri dipendenti impegnati nell'attività di Tesoreria, le percentuali del loro tempo lavorativo destinato alla svolgimento del servizio, l'orario di presenza, se impegnati in attività di sportello. Tale comunicazione iniziale dovrà essere integrata qualora intervengano modificazioni organizzative, fermo restando che il Tesoriere potrà temporaneamente modificare, senza comunicazione alla Regione, tale organizzazione per garantire qualitativamente e quantitativamente il servizio. Tali comunicazioni potranno essere utilizzate dalla Regione per valutare la qualità e l'adeguatezza del servizio.

#### **ART . 31 - CAPILLARITÀ DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il servizio al pubblico per pagamenti ed incassi deve essere garantito mediante sportelli presenti almeno in ogni capoluogo di provincia e di area metropolitana del Piemonte e degli altri capoluoghi di regione italiani. Tale presenza può essere garantita anche avvalendosi di altre banche, qualora previsto in sede di offerta, fermo restando (a) che il riaccredito di quanto incassato da tali banche è riversato sul conto di Tesoreria nel primo giorno lavorativo successivo alla data dell'incasso, (b) che il Tesoriere mantiene la completa responsabilità verso la Regione degli atti, delle mancanze e delle irregolarità delle banche terze utilizzate, (c) che è garantita un'adeguata e tempestiva documentazione delle attività svolte; (d) che l'utenza ha una chiara ed aggiornata informazione di tali servizi sul sito istituzionale del Tesoriere e su quello della Regione Piemonte.

## **ART . 32 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E INCOMBENZE OPERATIVE**

1. Il Tesoriere garantisce la totale compatibilità, anche futura, dei propri strumenti informatici, dedicati a quanto oggetto del presente appalto, con quelli che la Regione utilizza o potrà utilizzare nello specifico settore, al fine principale di poter ricevere e trasmettere, con procedure informatizzate, quanto necessario ad ogni miglior corretto funzionamento della gestione finanziaria e di bilancio della Regione.
2. Il Tesoriere si impegna, a tale fine, ad organizzare, a totale suo carico e presso di sé, tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti alla gestione di cui trattasi, ritenute, di comune accordo o unilateralmente da parte della Regione, necessarie.
3. Il Tesoriere si impegna a fornire o a rendere disponibile, nei modi, alle condizioni e per il fine sopra espresso, qualsiasi dato o insieme di dati di cui la Regione faccia richiesta. Le anzidette forniture o disponibilità sono da intendersi erogate, di norma, in *"tempo reale"*. Qualora tali richieste non siano già previste nelle attività informatiche in argomento, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra le parti.
4. Alla data prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per la Regione, un servizio di *web-banking* con funzionalità informative e dispositive tramite il quale la Regione possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano i servizi oggetto del presente appalto e, più in generale, consultare la propria situazione contabile (in versione stampabile), anche in riferimento ai conti di Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. Il sistema dovrà consentire tutte quelle attività di *Corporate Banking Interbancario* (CBI) consentite alle pubbliche amministrazioni, qualora richiesto.
6. Il sistema dovrà permettere la personalizzazione degli accessi al fine di poter diversificare i livelli abilitativi in relazione alle varie funzionalità in esso previste; per contro non dovranno esserci limiti nel numero di installazioni, a richiesta della Regione, da effettuarsi con riferimento alle proprie unità operative.
7. Le Parti sono reciprocamente impegnate a disporre la trasmissione della necessaria documentazione in canale elettronico, dando ai documenti trasmessi elettronicamente le necessarie caratteristiche e autenticazioni. Qualora si debba procedere alla trasmissione fisica di documenti cartacei, il Tesoriere è tenuto al loro tempestivo ritiro e consegna presso la sede della Ragioneria centrale della Regione, senza oneri a carico della Regione. Le parti potranno concordare che il ritiro e la consegna avvengano in luoghi differenti, sempre a carico del Tesoriere.
8. Qualora la distanza fra le sedi di cui al comma 1. del precedente articolo 30 sia superiore a metri 300,00, il ritiro e la consegna di valori è effettuato tempestivamente presso la sede della Ragioneria centrale della Regione Piemonte a cura e carico del Tesoriere. Le parti potranno concordare che il ritiro e la consegna avvengano in luoghi differenti, sempre a cura e carico del Tesoriere.

## **ART . 33 - SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO**

1. Il Tesoriere, alla data prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, garantisce il trattamento informatico degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) prodotti dalla Regione come da "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto

pubblico attraverso il sistema SIOPE+” e messe a disposizione dalla Regione a mezzo di tale infrastruttura secondo le previsioni delle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+ di Banca d’Italia e della Ragioneria Generale dello Stato.

#### **ART. 34 - OPERATIVITA’ DEL TESORIERE SUI CONTI CORRENTI POSTALI E SULLE CONTABILITÀ SPECIALI**

1. Per la riscossione delle somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Regione e per i quali deve essere riservata al Tesoriere la firma di trattenza, il prelievo dai conti medesimi è disposto, di norma mensilmente, dalla Regione mediante richiesta scritta.
2. Il Tesoriere esegue, il giorno lavorativo successivo al ricevimento, l’ordine di prelievo mediante emissione di assegni postali che incassa e accredita sul conto corrente di Tesoreria regionale quando gli stessi si rendono convenzionalmente liquidi.
3. Per la riscossione da parte del Tesoriere delle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, lo stesso provvede ad emettere debita quietanza non appena in possesso dell’evidenza elettronica comunicatagli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. In relazione a ciò la Regione provvederà ad emettere i corrispondenti ordinativi a copertura.

#### **ART. 35 - FONDI ECONOMICI**

1. Per le spese da erogarsi tramite fondi economici sono, gratuitamente, istituiti appositi conti presso il Tesoriere.
2. Tali conti sono gestiti senza oneri a carico della Regione.

#### **ART. 36 - INCASSI**

1. Il Tesoriere incassa tutte le somme spettanti alla Regione e che hanno riferimento al bilancio regionale, anche con l’utilizzo, dove previsto, dei servizi interbancari di incasso elettronici e telematici con accredito sui conti della Regione.
2. Il Tesoriere deve ricevere, salva espressa diffida della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della Regione stessa, rilasciandone ricevuta bancaria con obbligatoria ed univoca indicazione del versante, della data di incasso e della causale, nonché la riserva *“salvo conferma ed accettazione da parte della Regione Piemonte”*, trasmettendone copia alla Regione in formato elettronico.
3. I doveri di incasso di cui al comma precedente sono relativi a versamenti in contanti, a trasferimenti incondizionati da altra banca, a versamenti di assegni circolari emessi da primario e solvibile istituto bancario. Il Tesoriere è, altresì, tenuto a effettuare gli incassi, anche per riversamento da soggetti abilitati, attraverso gli appositi generali servizi elettronici disposti nell’ambito della pubblica amministrazione, adeguando i propri sistemi informatici con oneri interamente a proprio carico.
4. Il Tesoriere non può accettare assegni bancari che non gli siano inoltrati tramite la Regione. In tali casi, ha titolo a rivalersi sulla Regione per gli eventuali insoluti e spese vantate dalla banca emittente l’assegno, dando separato e documentato riaddebito.
5. Fatte salve le specifiche formalità previste nei casi di operatività mediante strumenti di incasso telematici, per le somme comunque incassate il Tesoriere rilascerà, per conto della

Regione, quietanze liberatorie contrassegnate da un numero progressivo nell'ambito di ciascun esercizio finanziario, compilate con procedura meccanizzata.

6. Il versamento delle entrate nei conti di Tesoreria è effettuato sulla base di appositi ordinativi informatici secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+".

#### **ART. 37 - PAGAMENTI**

1. Il pagamento da parte del Tesoriere delle spese liquidate ai sensi della vigente normativa è ordinato dalla Regione mediante mandati di pagamento elettronici ai sensi del precedente articolo 33.
2. Il Tesoriere provvede, anche in assenza della preventiva emissione di regolari mandati da parte della Regione, ai pagamenti che, per disposizioni di legge, delegazioni di pagamento o domiciliamenti bancarie, fanno carico al Tesoriere stesso.
3. Il Tesoriere deve, altresì, anche in assenza della preventiva emissione da parte della Regione di regolari mandati, effettuare i pagamenti motivatamente e formalmente richiesti (quali pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie) dalla Regione a firma degli stessi soggetti autorizzati alla sottoscrizione degli ordinativi di pagamento. L'esecuzione di tali pagamenti origina un'uscita provvisoria di cassa che la Regione è tenuta a regolarizzare.
4. Sui mandati pagati deve essere riportata la data di quietanza.

#### **ART. 38 - FORME DI PAGAMENTO**

1. I titoli di spesa emessi dalla Regione sono estinti dal Tesoriere secondo le modalità indicate nei titoli stessi.
2. Previa comunicazione alla Regione, i mandati di pagamento, non pagati entro il termine dell'esercizio, sono commutati dal Tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile, al 31 dicembre di ciascun anno, la parificazione dei mandati emessi dalla Regione con quelli pagati dal Tesoriere.

#### **ART. 39 - VALUTE APPLICATE**

1. Il Tesoriere è tenuto ordinariamente a disporre i pagamenti in euro applicando al beneficiario ed alla Regione una data valuta coerente ai criteri di seguito indicati.
2. In caso di pagamento di stipendi e oneri connessi a personale dipendente e assimilato, di indennità di carica per Consiglieri e Assessori, di pagamento di rate di mutui, di operazioni connesse alla gestione di titoli obbligazionari emessi e dei connessi contratti derivati, di imposte e tasse, di contributi a enti pubblici, il Tesoriere è tenuto ad applicare al beneficiario la valuta fissa indicata sull'ordinativo di spesa, eseguendone il pagamento per l'esatto importo indicato senza applicazione di alcuna commissione sia a carico dei beneficiari sia dell'Amministrazione regionale. In tali casi la data di valuta applicata all'ordinante è quella del giorno di lavorazione, fermo restando che la differenza rispetto alla data di valuta per il beneficiario non può eccedere i due giorni lavorativi bancari.

3. In relazione a pagamenti effettuati tramite bonifico bancario in area SEPA diversi da quelli indicati al precedente comma 2, la data di valuta applicata all'ordinante coincide a quella di lavorazione, mentre quella applicata al beneficiario è quella del giorno lavorativo bancario successivo a questa.
4. In relazione a pagamenti effettuati tramite bonifico bancario in area SEPA diversi da quelli indicati al precedente comma 2 per i quali l'ordinativo di pagamento riporti data fissa di valuta in favore del beneficiario, la data di valuta applicata all'ordinante non può eccedere i due giorni lavorativi bancari precedenti alla data applicata al beneficiario.

#### **ART. 40 - LIMITI DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei fondi stanziati (per residui e per competenza) sui singoli capitoli del bilancio di gestione della Regione, tenendo conto anche delle successive variazioni, nonché dei limiti dei fondi di cassa e delle eventuali anticipazioni concesse, con separata scrittura a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui, secondo le vigenti disposizioni legislative.

#### **ART. 40 bis – SIOPE – SIOPE+**

1. Il Tesoriere è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di trasmissioni di dati previsti dalla normativa vigente. In particolare, è tenuto al rispetto di quanto previsto in relazione alla banca dati SIOPE, introdotta dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica", nonché dai suoi sviluppi, con particolare riferimento a SIOPE+, di cui si prevede la piena operatività a partire dal 1 gennaio 2018.

#### **ART. 41 - FIRME AUTORIZZATE**

1. La Regione comunica preventivamente al Tesoriere, su appositi modelli di specimen di firma forniti dalla stessa banca, le generalità delle persone autorizzate a validare i titoli di entrata e di spesa, di quelle preposte all'autorizzazione delle movimentazioni dei titoli e valori, all'apertura e gestione dei conti correnti economici e di eventuali altri conti intestati alla Regione e aperti per finalità specifiche, nonché degli ulteriori soggetti legittimati ad interagire per conto della Regione nei rapporti con il Tesoriere, corredando le comunicazioni stesse degli estratti degli atti con cui sono stati conferiti i poteri di cui sopra.
2. Le persone indicate dalla Regione sono autorizzate ad apporre la firma anche in forma digitale

#### **ART. 42 - UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E RESPONSABILITÀ SULLA FIRMA**

1. La Regione e il Tesoriere, nell'esercizio delle attività di interscambio connesse al sistema di ordinativo informatico di cui al precedente art. 33 e agli ulteriori sistemi attivati, utilizzano la firma digitale qualificata al fine di conferire ai documenti informatici la stessa valenza giuridica della firma autografa.
2. Ciascuna Parte procede autonomamente alla scelta dell'Autorità di Certificazione tra quelle iscritte all'Albo dei Certificatori approvati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ed all'acquisizione dei servizi messi a disposizione.
3. La Regione si obbliga a trasmettere al Tesoriere il file elettronico dei certificati di chiave pubblica sia dell'Autorità di Certificazione, sia dei firmatari di cui all'elenco comunicato.



4. Le eventuali variazioni che dovessero intervenire nell'elenco dei firmatari, sia per decadenza di quelli già segnalati, sia per designazioni di nuovi, verranno comunicate dalla Regione con le stesse modalità di cui sopra.
5. Il Tesoriere dovrà aggiornare i propri archivi nel più breve tempo possibile e comunque entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni delle stesse.
6. La Regione e il Tesoriere si impegnano a non attivare processi di firma o cifratura a fronte di certificati scaduti, rigettando, in ogni caso, pacchetti firmati il cui certificato risulti scaduto al momento della verifica, indipendentemente dal fatto che la firma sia stata apposta in condizioni di validità del certificato stesso (non scaduto).
7. Qualora, in sede di verifica, risulti che il certificato sia stato revocato, il pacchetto verrà rifiutato indipendentemente dalla data di pubblicazione nella Certification Revocation List (di seguito CRL), in quanto la compromissione reale può essere avvenuta anche antecedentemente alla data di firma o di pubblicazione nella CRL.
8. In caso di smarrimento/sottrazione/deterioramento del dispositivo di firma o di divulgazione del codice di identificazione personale (PIN) di accesso al dispositivo, la Parte interessata provvederà a richiedere immediatamente al proprio Certificatore la revoca del relativo certificato, dandone contestuale comunicazione scritta all'altra Parte. Quest'ultima provvederà all'aggiornamento dei propri archivi nel più breve tempo tecnicamente possibile

#### **ART. 43 - STRUTTURA TECNICA DELEGATA**

1. Il Tesoriere potrà gestire tutte le attività di propria competenza relative all'interscambio telematico dei dati, alle firme elettroniche e ad ogni altra problematica tecnica anche tramite proprie strutture tecniche delegate con facoltà di designarle o sostituirle, dandone contestualmente informazione alla Regione, ferma restando la propria responsabilità di Banca Tesoriere in relazione agli obblighi assunti con il contratto d'appalto.
2. La Regione Piemonte, salvo diverse decisioni che saranno tempestivamente comunicate al Tesoriere, opera, per i profili informatici, tramite il CSI Piemonte.

#### **ART. 44 - BILANCIO DI GESTIONE**

1. La Regione Piemonte trasmette al Tesoriere tramite PEC il bilancio di previsione e tutte le sue variazioni nei modi previsti dalla legge, dando indicazione dei provvedimenti che li hanno disposti.
2. Il Tesoriere prende atto del bilancio di gestione della Regione e delle sue eventuali variazioni mediante propria consultazione *online* del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. In caso di necessità di documentazione cartacea, il Tesoriere è autorizzato a richiedere agli uffici preposti copia delle deliberazioni di Giunta.
3. In caso di esercizio provvisorio del bilancio la Regione è tenuta a trasmettere al Tesoriere tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento del servizio di Tesoreria.

#### **ART. 45 - REGISTRI DI TESORERIA**

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire:
  - il giornale dei movimenti di cassa;
  - il bollettario delle riscossioni;

- il partitario analitico per capitolo di bilancio dei titoli di entrata e di spesa assunti in carico  
nonché tutti gli eventuali documenti previsti dalla normativa vigente.
2. Tali documenti devono essere trasmessi in copia digitale alla Regione alla fine di ciascun esercizio, ovvero a richiesta della Regione.

#### **ART. 46 - COMUNICAZIONI E CHIUSURA DEI CONTI**

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di trasmettere:
  - giornalmente, il giornale di cassa con l'indicazione delle risultanze relative alle riscossioni ed ai pagamenti annotati, la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese, l'ammontare della giacenza di cassa, nonché l'elenco delle riscossioni effettuate senza ordinativo di incasso;
  - periodicamente l'ammontare degli interessi maturati unitamente all'estratto conto scalare;
  - annualmente il bollettario delle riscossioni;
  - alla chiusura annuale, la situazione di carico dei partitari intestati ai singoli capitoli di entrata e di spesa.
2. Il Tesoriere ha, altresì, l'obbligo di fornire, a richiesta della Regione, la situazione degli ordinativi non riscossi e dei mandati non pagati, nonché ogni altra evidenza richiesta dalla Regione.
3. Il Tesoriere è tenuto ad assolvere gli obblighi di trasmissione della documentazione di cui sopra mediante sistemi informatici o telematici che ne consentano la visualizzazione on-line da parte della Regione (in formato stampabile).
4. La Regione si obbliga a verificare gli elementi di cui sopra e a darne il benestare, oppure a segnalare tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali osservazioni o differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate.
5. Il Tesoriere resta sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze rilevate dalla Regione nei documenti contabili di cui sopra.
6. Il Tesoriere è tenuto a fornire i dati statistici che la Regione richiederà in ordine al servizio di Tesoreria.

#### **ART. 47 - RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITÀ**

1. La Regione e il Tesoriere procedono mensilmente, a partire dal mese di maggio di ogni esercizio finanziario, ovvero quando lo ritengano opportuno, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità.
2. A chiusura di ciascun esercizio finanziario, ferma la necessità di raccordo delle risultanze del conto di Tesoreria regionale, il Tesoriere provvederà al trasferimento a nuovo del saldo di cassa dell'esercizio scaduto.

#### **ART. 48 - RENDICONTO FINANZIARIO**

1. Il rendiconto della gestione annuale (conto del Tesoriere) è compilato dal Tesoriere avendo riguardo alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale stabilite dalla normativa

vigente. Il rendiconto, firmato digitalmente, è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

#### **ART. 49 - CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

1. Il Tesoriere si impegna a definire, entro 6 mesi dall'aggiudicazione, un'articolata offerta riservata al personale della Regione e degli enti aderenti al presente capitolato.
2. L'offerta, di cui al comma precedente, è diffusa tramite i rispettivi CRAL e deve contenere, in maniera chiara ed esaustiva, le condizioni relative a conti correnti, prestiti personali, mutui, investimenti e carte di credito.

#### **ART. 50 – CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Qualora previsto nell'offerta di gara, il Tesoriere è tenuto a trasferire alla Regione un contributo annuo di sponsorizzazione da destinarsi ad iniziative istituzionali.
2. L'erogazione del contributo avviene entro e non oltre il 30 settembre di ogni esercizio di riferimento.